

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE ABRUZZO

Destinatari tirocinio

Disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; a rischio di disoccupazione; occupati in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati – durata minima 2 mesi e massima 12 mesi, 24 mesi per i disabili;

Indennità di partecipazione

In Abruzzo al tirocinante deve essere corrisposta una indennità di partecipazione a titolo di rimborso spese di almeno 600 euro. Essa dal punto di vista fiscale è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50 DPR n. 912/1986 c.d. TUIR).

Per le persone che usufruiscono di altre forme di aiuto e sostentamento, esclusivamente su richiesta dell'interessato, si può concordare di ridurre il rimborso mensile, che comunque non può essere inferiore a 450 euro.

Limiti all'attivazione del tirocinio

Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati aventi sede o unità operativa presso la quale viene attivato il tirocinio in Regione Abruzzo.

Qualunque datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalle Linee Guida, può ospitare tirocinanti.

Ogni datore di lavoro privato può avere contemporaneamente non più di:

- 1 tirocinante: le aziende che hanno da 0 a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
- 2 tirocinanti: quelle con organico da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato
- un numero di tirocinanti pari al 10% dell'organico: se sono presenti più di 21 dipendenti a tempo indeterminato

Per i computi sono previste da Linee Guida – a cui si rimanda – delle eccezioni per le cd. Imprese stagionali che operano nel settore turismo così come per il computo dei coadiuvanti familiari nelle imprese artigiane e per i soci di cooperativa.

Ogni datore di lavoro pubblico può avere contemporaneamente un numero di tirocinanti pari al 2% dipendenti a tempo indeterminato.

Consulta il regolamento